

**DELIBERAZIONE 16 FEBBRAIO 2017  
65/2017/R/GAS**

**APPROVAZIONE DELLE QUOTE PERCENTUALI DI GAS A COPERTURA DEI CONSUMI  
TECNICI DI STOCCAGGIO**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 16 febbraio 2017

**VISTI:**

- la direttiva 2009/73/CE del 13 luglio 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- il regolamento 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 21 giugno 2005, n. 119/05 e i suoi successivi aggiornamenti;
- la deliberazione dell'Autorità 19 aprile 2012, 152/2012/R/GAS (di seguito: deliberazione 152/2012/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 20 dicembre 2012, 554/2012/R/GAS (di seguito: deliberazione 554/2012/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 12 febbraio 2015, 49/2015/R/GAS (di seguito: deliberazione 49/2015/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 29 febbraio 2016, 77/2016/R/GAS;
- il codice di stoccaggio di Stogit S.p.a (di seguito: Stogit), approvato dall'Autorità con deliberazione 16 ottobre 2006, 220/06, come successivamente integrato e modificato;
- la lettera di Stogit in data 26 gennaio 2017, prot. Autorità 2866 del 26 gennaio 2017, (di seguito: lettera 26 gennaio 2017).

**CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 164/00 attribuisce all'Autorità il potere di regolare le condizioni di accesso ed erogazione dei servizi di stoccaggio del gas naturale;
- con la deliberazione 152/2012/R/GAS, l'Autorità ha introdotto, ai punti da 1 a 6, modifiche alla disciplina dei consumi tecnici di stoccaggio (di seguito: consumi), le

quali prevedono l'applicazione di quote percentuali a copertura dei consumi attribuibili per ciascuna delle fasi di erogazione ed iniezione alla quantità di gas movimentata dall'utente;

- con la deliberazione 49/2015/R/GAS, l'Autorità ha confermato le predette disposizioni e, in particolare, al comma 10.1, ha previsto che l'impresa di stoccaggio, ove nel proprio codice non siano previste modalità di ripartizione agli utenti dei consumi basate sui consumi effettivi, definisca annualmente con riferimento agli assetti dello stoccaggio previsti nel successivo anno termico di stoccaggio, ai dati storici disponibili e previa approvazione dell'Autorità, il quantitativo di gas ACTt e le corrispondenti quote percentuali a copertura dei consumi tecnici delle centrali di compressione e di trattamento previsti per il successivo anno termico di stoccaggio, relativi alle sole movimentazioni nel verso di flusso prevalente del sistema (FPi) atteso;
- con la lettera 26 gennaio 2017, Stogit ha trasmesso, ai sensi del comma 10.1, della deliberazione 49/2015/R/GAS, la proposta relativa alle quote percentuali di gas a copertura dei consumi, formulata sulla base dei consuntivi dei consumi dell'anno precedente.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- stabilire, per l'anno termico 2017 – 2018, le quote percentuali a copertura dei consumi sulla base della proposta trasmessa dalla società Stogit con lettera del 26 gennaio 2017

**DELIBERA**

1. di prevedere che, per l'anno termico 2017 – 2018, Stogit applichi le quote percentuali di gas a copertura dei consumi tecnici delle centrali di compressione e di trattamento di seguito individuate:
  - a) 1,37% in caso di flusso prevalente in iniezione;
  - b) 0,10% in caso di flusso prevalente in erogazione;
2. di trasmettere il presente provvedimento alla società Stogit;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

16 febbraio 2017

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*